

Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 dopo le parole <<interventi coordinati e integrati a favore>> sono inserite le seguenti: <<delle persone in stato di solitudine e>> e dopo le parole <<dell'impegno civile e del volontariato>> sono aggiunte le seguenti: <<, al fine di promuovere una nuova cultura delle relazioni umane e di comunità, che favoriscano la resilienza individuale e collettiva>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 le parole <<in collaborazione con i Comuni singoli o aggregati, con le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, nonché con i soggetti che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge>>.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2014 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, ottenuto il parere del tavolo di lavoro di cui al comma 5 e sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida atte a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

5 ter. L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti con riferimento al piano di cui al comma 5.>>.